

REGOLAMENTO (UE) 2015/1739 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2015****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Il 18 gennaio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione d'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del tartrato di ferro, un prodotto di complessazione del tartrato di sodio e del cloruro di ferro (III), come additivo alimentare e nel parere ⁽⁴⁾ del 9 dicembre 2014 ha concluso che, tenuto conto dei dati tossicologici e delle ipotesi prudenti inclusi nella valutazione dell'esposizione, il suo impiego come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei nelle dosi proposte non presenta alcun rischio per la sicurezza.
- (6) L'aggiunta di un antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei è considerata necessaria per migliorare le proprietà di scorrimento ed evitare la formazione di agglomerati duri quando esposti all'umidità e durante lo stoccaggio. L'impiego del tartrato di ferro può costituire un'alternativa ad altri additivi attualmente autorizzati, come i ferrocianuri (E 535-538) e il biossido di silicio — silicati (E 551-553). È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei e attribuire a tale additivo il numero E 534.
- (7) È opportuno includere le specifiche per il tartrato di ferro (E 534) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (8) I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3980.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) Nella parte B, punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 530 è inserita la seguente nuova voce:

«E 534	Tartrato di ferro»
--------	--------------------

- 2) La parte E è così modificata:

- a) nella categoria 12.1.1 «Sale»:

- i) dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 530 è inserita la seguente nuova voce:

	«E 534	Tartrato di ferro	110	(92)»	
--	--------	-------------------	-----	-------	--

- ii) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

		«(92): Espresso sulla sostanza secca»
--	--	---------------------------------------

- b) nella categoria 12.1.2 «Sucedanei del sale»:

- i) dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 338-452 è inserita la seguente nuova voce:

	«E 534	Tartrato di ferro	110	(92)»	
--	--------	-------------------	-----	-------	--

- ii) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

		«(92): Espresso sulla sostanza secca»
--	--	---------------------------------------

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 530, è inserita la seguente nuova voce:

«E 534 TARTRATO DI FERRO

Sinonimi	Meso-tartrato di ferro; prodotto di complessazione del tartrato di sodio con cloruro di ferro (III)
Definizione	Il tartrato di ferro è prodotto mediante isomerizzazione di L-tartrato fino a una miscela di equilibrio di D-, L-, e meso-tartrato seguita dall'aggiunta di cloruro di ferro (III).
Numero CAS	1280193-05-9
Denominazione chimica	Prodotto di complessazione del ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrosibutandioico
Formula chimica	$\text{Fe}(\text{OH})_2 \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{Na}$
Peso molecolare	261,93
Tenore	
meso-tartrato	> 28 %, espresso come anione sulla sostanza secca
D(-)- e L(+)-tartrato	> 10 %, espresso come anione sulla sostanza secca
Ferro (III)	> 8 %, espresso come anione sulla sostanza secca
Descrizione	Soluzione acquosa di colore verde scuro che in genere comprende circa il 35 % in peso di prodotti di complessazione
Identificazione	Altamente solubile in acqua Test positivi per tartrato e ferro pH di una soluzione acquosa di prodotti di complessazione al 35 % compreso tra 3,5 e 3,9
Purezza	
Cloruro	Non più del 25 %
Sodio	Non più del 23 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Ossalati	Non più dell'1,5 % espresso come ossalato sulla sostanza secca»